

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3642-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

E CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GUIDI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015

Presentato il 26 febbraio 2016

(Relatrice: **ZAMPA**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 3642 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3642 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015 »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il pagamento delle azioni a chiamata, in proporzione alla quota posseduta, è legato all'eventualità che esso sia necessario per far fronte alle passività della Banca, una volta esaurito il ricorso agli accantonamenti prudenziali contro le perdite, all'utile netto, alle riserve e gli utili non distribuiti, al capitale versato;

in ragione dei tradizionali criteri di estrema prudenza adottati dalle Banche Multilaterali di Sviluppo, ai quali anche la Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture si ispira, e del costante controllo degli azionisti attraverso i Consigli di amministrazione, non si è mai verificato un caso di chiamata di azioni da parte delle Banche stesse, che non hanno mai sofferto di tassi apprezzabili di sofferenze;

grazie alla continua generazione di utili, le predette Banche hanno tutte costruito situazioni patrimoniali solidissime;

la chiamata sarebbe comunque soggetta a decisione degli azionisti circa l'adeguatezza del capitale;

il Ministero dell'economia e delle finanze non ha mai attinto alle risorse del conto corrente di tesoreria n. 20013 per il conseguimento delle finalità correlate alla SACE (sottoscrizione di aumenti di capitale o escussione della garanzia statale), ed è realistico affermare che questo sia improbabile anche per il futuro, data la forte capitalizzazione della SACE e della sua controllante (Cassa Depositi e Prestiti);

la solidità patrimoniale della SACE risulta decisamente elevata anche a fronte di severi stress test (analisi di sensitività) e la gestione finanziaria della predetta società, anche tenendo conto della crisi finanziaria ed economica globale, è stata sempre prudente e conservativa;

la SACE, sin dalla sua costituzione nel 1977, non ha mai fatto ricorso alla garanzia dello Stato per coprire perdite di gestione, e in seguito alla trasformazione in SpA ha registrato costantemente negli anni un utile di bilancio significativo;

per tali ragioni, quindi, si ritiene del tutto improbabile che il Ministero dell'economia e delle finanze possa avere necessità nei prossimi anni di attingere alle disponibilità del conto corrente di tesoreria n. 20013 per la garanzia dello Stato o per eventuali aumenti di capitale;

il saldo attuale del citato conto corrente di tesoreria è di 490,9 milioni di euro;

da un punto di vista formale, appare opportuno integrare la disposizione relativa alla copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), prevedendo che le somme del citato conto corrente di tesoreria – analogamente a quanto peraltro già previsto dal testo in riferimento alla successiva clausola di salvaguardia – affluiscono mediante « versamento all'entrata del bilancio dello Stato »;

appare necessario riformulare la disposizione relativa alla copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), prevedendo, in maniera conforme alla disciplina contabile, che oggetto di corrispondente riduzione siano « le proiezioni » dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2, che comporta il versamento in entrata al bilancio dello Stato di ulteriori somme a valere sulle disponibilità giacenti sul più volte citato conto corrente di tesoreria, che sono successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, non

è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle ulteriori finalità cui le risorse medesime possono essere destinate ai sensi della legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire le parole: versamento in entrata con le seguenti: versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

all'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire le parole: dello stanziamento con le seguenti: delle proiezioni, per l'anno 2018, dello stanziamento.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3642 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015 »;

rilevato il notevole rilievo dell'Accordo, sia sotto il profilo economico sia sotto l'aspetto geopolitico;

evidenziato, in particolare, come l'adesione dell'Italia all'Accordo potrà determinare effetti economici positivi per il Paese, alla luce della forte intensificazione del ritmo di crescita degli investimenti cinesi in Italia negli ultimi anni, costituendo inoltre un'opportunità per l'internazionalizzazione delle imprese italiane e la partecipazione a gare d'appalto per i progetti finanziati dalla Banca;

sottolineato inoltre come la partecipazione dell'Italia e di altri Stati membri dell'Unione europea alla Banca consentirà di realizzare un assetto più equilibrato nei rapporti di forza tra i membri della Banca stessa, nonché di integrarla all'interno del sistema delle organizzazioni finanziarie internazionali;

segnalato altresì come la tempestiva conclusione dell'iter di ratifica dell'Accordo consentirà all'Italia di acquisire significativi vantaggi rispetto alla sua possibilità di incidere concretamente sulla *governance* e sull'operatività della Banca,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3642 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015 »;

ritenuto che andrebbe valorizzata e promossa in modo significativo la *mission* della Banca in favore di interventi in materia di sviluppo sostenibile, in linea con gli accordi conclusi nel mese di dicembre scorso nell'ambito della ventunesima sessione della Conferenza delle Parti (COP21) relativa alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 3642 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015 »;

sottolineato che la Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture rappresenta uno strumento di cooperazione fondamentale per la Cina e per tutti i Paesi della regione asiatica e un veicolo di investimenti e di sviluppo che potrà avere positivi effetti anche per gli Stati membri dell'Unione europea che hanno sottoscritto l'Accordo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 59 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Quota di partecipazione).

1. La quota di partecipazione italiana al capitale è fissata in 2.571.800.000 dollari statunitensi, di cui l'80 per cento costituisce capitale a chiamata e il 20 per cento costituisce capitale da versare.

2. La Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comunica con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'Accordo medesimo.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in 206

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

Identico.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

Identico.

ART. 3.

(Quota di partecipazione).

Identico.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in 206

milioni di euro per l'anno 2016 e in 103 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. Al relativo onere si provvede:

a) per gli importi di 206 milioni di euro per l'anno 2016, di 103 milioni di euro per l'anno 2017 e di 43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante versamento in entrata delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per l'importo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso si verificano, per effetto del peggioramento del tasso di cambio, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma, sono versate in entrata al bilancio dello Stato ulteriori somme dalle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che sono successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

milioni di euro per l'anno 2016 e in 103 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. Al relativo onere si provvede:

a) per gli importi di 206 milioni di euro per l'anno 2016, di 103 milioni di euro per l'anno 2017 e di 43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante versamento **all'entrata del bilancio dello Stato** delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per l'importo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni, per l'anno 2018**, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

Identico.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0041330